

Roma, 16 aprile 2021

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

Segnalazione

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2021_087_S

OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Ipoteca su fondo patrimoniale illegittima se c’è solidarietà**

La Corte di Cassazione è concorde nel ritenere che l’ipoteca esattoriale possa essere iscritta su beni facenti parte del fondo patrimoniale, posto che, ormai, l’opinione che i debiti tributari siano di per sé estranei ai bisogni della famiglia risulta sostenuta solo più da qualche sentenza di merito. Al riguardo l’art. 170 c.c. stabilisce che l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Tralasciando i profili inerenti al soggetto su cui incombe l’onere della prova, nel caso di debito contratto nell’interesse della famiglia, il creditore potrà dunque rivalersi sui beni del fondo patrimoniale. I debiti tributari rientrano nell’art. 170 c.c. ma non in via automatica, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari, nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

Fonte: Alfio Cissello, *Ipoteca su fondo patrimoniale illegittima se c’è solidarietà*, in *Eutekne.info*, 23 febbraio 2021.

➤ **Gli eredi possono chiudere la partita Iva del de cuius solo quando tutte le parcelle emesse sono state incassate**

L’amministrazione finanziaria, in più occasioni, ha ribadito il principio in base al quale in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita Iva del professionista defunto sino a quando non viene incassata l’ultima parcella (si rimanda, da ultimo, alla risoluzione 34/E/2019, anche per l’importante pronuncia

giurisprudenziale, in essa richiamata, resa in sede di legittimità). Analogo principio è applicabile all'attività professionale svolta in forma di studio associato e, pertanto, si condivide l'impostazione formale nonché la tempistica anticipata nel quesito circa la compilazione del modello AA7. Le somme percepite dagli eredi del professionista deceduto costituiscono per gli stessi redditi di lavoro autonomo soggetto a tassazione separata a norma dell'articolo 7 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986 (indipendentemente dall'esercizio singolo o associato della professione) in misura paritaria se nell'ambito della successione ereditaria la quota a loro attribuita non prevede una diversa proporzione.

Fonte: Alfredo Calvano e Attilio Calvano, *Gli eredi possono chiudere la partita Iva del de cuius solo quando tutte le parcelle emesse sono state incassate*, in *l'esperto risponde - Il Sole 24Ore*, 25 marzo 2021.

➤ **Defunto tedesco, legato italiano: imposte successione agli eredi**

Per il diritto tedesco alla morte della persona il patrimonio, inclusi gli eventuali legati, passa agli eredi che acquisiscono la proprietà. Di conseguenza, spetta agli eredi presentare la dichiarazione di successione e pagare tutte le imposte in prima battuta. Solo successivamente richiesta di trasferimento dell'immobile al legatario, che gli stessi eredi dovranno obbligatoriamente presentare, si provvederà tramite dichiarazione integrativa, a ricalcolare l'imposta effettivamente dovuta dai rispettivi beneficiari e gli eredi avranno diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza. Analogo ragionamento per le imposte ipocatastali, dovute nella misura ordinaria del 2% e 1% sul valore degli immobili che sono stati dichiarati in successione, compresi quelli oggetto di legato che fanno parte dell'asse ereditario. È uno dei quesiti chiariti dall'Agenzia con la risposta n. 224/2021. Il caso in esame riguarda un cittadino tedesco residente in Germania, deceduto a Monaco, che ha lasciato un testamento olografo con cui ha disposto un legato a favore della propria compagna, consistente in una casa sita in Italia. Nel testamento non sono nominati eredi per cui si farà valere la successione legittima. L'istante rappresenta che il legato, in base alla legislazione tedesca, passa in capo agli eredi e non al legatario come avviene nel diritto italiano. Quest'ultimo, poi, dovrà chiedere l'esecuzione del legato all'apertura della successione, adempimento che per i beni immobili deve essere eseguito entro dieci anni, pena la perdita del bene. Chiede, quindi, come debba essere trattato tale legato obbligatorio in sede di denuncia di successione e quale è la relativa tassazione. Chiede, inoltre, quale sia la tassazione dell'atto di adempimento del legato e se allo stesso vada allegato l'Ape. L'Agenzia rileva, in primo luogo, che per le successioni transfrontaliere vale la residenza abituale del defunto al momento della morte (Regolamento europeo n. 650/2012) per cui nel caso in esame si applicherà il diritto tedesco. Precisa anche che nella dichiarazione di successione telematica occorrerà quindi barrare un'apposita casella per indicare che si tratta di un caso che dovrà essere disciplinato non dalla legge italiana ma da quella del Paese in cui il defunto aveva la residenza abituale (nel caso in esame la legislazione tedesca). L'Agenzia, a conferma di quanto indicato dall'istante, rileva che per il diritto tedesco il legato ha sempre effetto obbligatorio e fa nascere al momento dell'apertura della successione un diritto che il beneficiario/legatario acquista nei confronti dell'erede per acquisire la proprietà del bene; un diritto rivolto al trasferimento della proprietà o della titolarità del bene oggetto del legato. legatario ha, quindi, il diritto di esigere che la persona

obbligata, gli eredi, dia esecuzione all'oggetto dell'eredità. Se il defunto, come nel caso in esame, ha previsto con testamento un legato, il legatario può agire nei confronti degli eredi per ottenere quanto gli è stato attribuito nel testamento, nel termine di decadenza di dieci anni. Riguardo al primo quesito, relativo alla denuncia di successione in Italia e alla tassazione del legato, l'Agenzia fa presente che al momento dell'apertura della successione gli eredi legittimi sono proprietari dell'immobile sito in Italia. Ciò in quanto per il diritto tedesco, come rappresentato dall'istante, alla morte della persona il suo patrimonio passa automaticamente agli eredi, i quali sono tenuti a trasferire l'immobile a favore del legatario, a condizione che questi ne faccia espressa richiesta. Fino a quando tale onere a carico degli eredi non è adempiuto, gli stessi eredi saranno proprietari del bene oggetto del legato e, di conseguenza, obbligati sia a presentare la dichiarazione di successione che al relativo pagamento dell'imposta. Solo successivamente alla richiesta di trasferimento dell'immobile al legatario da parte degli eredi, dovrà essere presentata la dichiarazione integrativa, per il ricalcolo dell'imposta effettivamente dovuta dai rispettivi beneficiari, e gli eredi avranno diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza. Qualora, invece, la richiesta di adempimento del legato da parte della legataria sia eseguita prima della presentazione della dichiarazione degli eredi si realizzerebbe una presunzione di legato, secondo la normativa tedesca, che impone anche alla legataria di presentare la dichiarazione e pagare la relativa imposta a lei spettante. Con riferimento alle imposte ipotecarie e catastali, concordemente a quanto sostenuto dall'istante, l'Agenzia ritiene che siano dovute nella misura ordinaria del 2% e 1% sul valore degli immobili che sono stati dichiarati in successione, compresi gli immobili oggetto di legato che fanno parte dell'asse ereditario.

Fonte: r.fo., *Defunto tedesco, legato italiano: imposte di successione agli eredi*, in *FiscoOggi*, 30 marzo 2021.

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/ci